



**BANCA DI CREDITO  
COOPERATIVO**  
SANTERAMO IN COLLE

# REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Consiglio di amministrazione del 24/03/2016

Approvato dall'Assemblea dei soci del 1° maggio 2016



## CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

## CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

### Articolo 2

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione è eventualmente allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

3. Presso la sede sociale della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

### Articolo 3

(Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### Articolo 4

(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi eventuali allegati sono trasmessi - via posta ordinaria od elettronica o mediante consegna - a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

## CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

### Articolo 5

#### (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto le firme dei deleganti sono autenticate, di norma, dal presidente della Banca ovvero da un notaio. Il consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio medesimo o i dipendenti della Banca.

2. Il modulo di delega deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato.

3. L'autenticazione della firma è effettuata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la sede e/o le filiali della Banca.

## CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

### Articolo 6

#### (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federkasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

### Articolo 7

#### (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome e dei soggetti che rappresenta.

3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

## Articolo 8

### (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 26 dello statuto.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

## Articolo 9

### (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, solo per l'assemblea straordinaria, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

## Articolo 10

### (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

### Articolo 11

(Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di novanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e/o dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di trenta minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

### Articolo 12

(Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

## CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI

### SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 13

##### (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

#### Articolo 14

##### (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

## SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

### Articolo 15

#### (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. L'Assemblea dei soci dell'anno precedente quello di rinnovo delle cariche stabilisce il numero massimo di Consiglieri, oltre il Presidente, nell'ambito del minimo e del massimo previsti dall'art. 32 dello Statuto Sociale.
3. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

### Articolo 16

#### (Presentazione delle candidature)

1. Le candidature alle cariche sociali sono presentate tramite liste. Le liste devono comprendere le candidature per tutte le cariche sociali da eleggere ovvero per il consiglio di amministrazione, il presidente ed un numero di consiglieri determinato preventivamente di volta in volta dall'assemblea dei soci a norma del secondo comma dell'art.15 del presente regolamento; per il collegio sindacale, il presidente, i due sindaci effettivi e i due supplenti; per il collegio dei probiviri, il presidente, i due membri effettivi e i due supplenti, scelti tra i non soci. La presentazione delle liste, trasmesse a mano o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve avvenire utilizzando appositi moduli predisposti dalla Banca. La presentazione delle liste deve pervenire presso la sede sociale almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

2. Il modulo di presentazione di ciascuna lista dei candidati deve contenere le seguenti dichiarazioni dei singoli candidati:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- e) l'indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

Le dichiarazioni dei singoli candidati devono essere sottoscritte con firma autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal notaio o da coloro espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.

3. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di soci non inferiore a cinquanta e deve preferibilmente contenere almeno un componente di uno dei comuni della zona di



competenza della Banca diverso da quello in cui è ubicata la sede legale della società e/o almeno un componente di sesso femminile. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna delle liste da lui sostenute. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione o da un notaio o dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista.

4. Il consiglio di amministrazione in carica, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste e delle dichiarazioni dei singoli candidati, accerta la regolarità formale delle candidature presentate. Laddove il consiglio di amministrazione verifici incompletezze o irregolarità formali delle candidature in esame richiede le necessarie integrazioni, che dovranno essere presentate nei cinque giorni successivi. In caso di inerzia ovvero di non corretta o incompleta integrazione, il consiglio di amministrazione dichiara l'inammissibilità della intera lista.

5. I cognomi e i nomi dei candidati a presidente del consiglio di amministrazione, amministratore, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e supplente e proboviro effettivo e supplente sono stampati su una scheda elettorale, distinti a seconda della lista di appartenenza e, per i candidati amministratori, con l'indicazione del loro comune di appartenenza. Tale scheda riporta, innanzitutto, la lista dei candidati proposta dal consiglio di amministrazione uscente e, poi, le eventuali altre liste in ordine cronologico di ricezione. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali, individuati d'accordo con gli interessati.

6. Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

#### Articolo 17

##### (Limite al cumulo degli incarichi)

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 6 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.

2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 8 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.

3. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

4. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

5. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai commi precedenti, sono considerate, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, le società di dimensioni rilevanti aventi un patrimonio netto superiore a Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), in base all'ultimo bilancio approvato.

6. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

7. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il consiglio di amministrazione.

8. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni delle presenti disposizioni da parte degli amministratori, il consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. L'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.

9. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

#### Articolo 18

(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. Le liste dei candidati sono affisse in modo visibile nella sede sociale della Banca e pubblicate sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

#### Articolo 19

(Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Al fine di favorire una composizione dell'Organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio di amministrazione e i soci presenteranno liste di candidati che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 7 mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 12 mandati consecutivi come amministratore e come presidente del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 20

(Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una scheda elettorale, con voto segreto. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione le liste (o la lista) dei candidati, iniziando da quella proposta dal consiglio di amministrazione uscente.

2. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari al numero dei voti a lui attribuiti. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.
3. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco della lista prescelta di candidati.
4. Nel caso di votazione segreta sono nulle le schede con segni di riconoscimento.
5. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

### Articolo 21

#### (Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

### Articolo 22

#### (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati della lista che ha ottenuto più voti.

## CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

### Articolo 23

#### (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

### Articolo 24

#### (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 25

#### (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

### Articolo 26

#### (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito internet della Banca.

### Art. 27

#### (Approvazione del regolamento)

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.